

	ALLEGATO A) al N. 240.999 di Rep. N. 98.056 di Racc.	
	STATUTO	
	DELLA FONDAZIONE	
	"THE BANK - Istituto per gli Studi sulla Pittura Con-	
	temporanea"	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	È costituita la Fondazione denominata	
	"Fondazione THE BANK - Istituto per gli Studi sulla	
	Pittura Contemporanea - ETS" in breve "FONDAZIONE	
	THE BANK - ETS"	
	(di seguito la "Fondazione").	
	Tale denominazione verrà riportata in qualsiasi segno	
	distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'atti-	
	vità, negli atti, nella corrispondenza e in qualunque	
	comunicazione rivolta al pubblico.	
	Gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni rivolte	
	al pubblico dovranno indicare, ai sensi dell'art. 11	
	del D. Lgs. 117/2017, gli estremi dell'iscrizione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo settore, istituito	
	presso il Ministero del lavoro e delle politiche so-	
	ciali.	
	Articolo 2	
	Sede	
	2.1 La Fondazione ha sede legale in Bassano del Grappa	

	(VI).	
	La variazione di indirizzo all'interno del medesimo	
	Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al	
	trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato	
	presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48,	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	2.2 La Fondazione potrà istituire uffici e sedi secon-	
	darie, costituiti sia in Italia che all'estero onde	
	svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al-	
	le finalità della Fondazione, attività di promozione	
	nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete	
	di relazioni nazionali ed internazionali di supporto	
	alla Fondazione stessa.	
	Articolo 3	
	Finalità	
	3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita	
	l'organizzazione e gestione di attività culturali ed	
	artistiche, ai sensi di quanto previsto all'art. 5,	
	lettera i) del D.Lgs. 117/2017, nonchè interventi di	
	tutela e valorizzazione del patrimonio culturale me-	
	diante lo svolgimento, in via principale, di attività	
	di interesse generale riportate nel seguente articolo.	
	Articolo 4	
	Attività	

	4.1 La Fondazione, al fine di perseguire le sopra ci-	
	tate finalità, realizza in via principale attività di	
	interesse generale aventi ad oggetto:	
	- la ricerca, raccolta e valorizzazione dei materiali	
	d'archivio di artisti, curatori, critici, galleristi e	
	collezionisti di arte contemporanea, in particolare	
	nell'ambito della pittura figurativa e scultura con-	
	temporanea;	
	- lo studio, l'analisi, la promozione e valorizzazione	
	dell'arte contemporanea, in particolare nell'ambito	
	della pittura e scultura; la sperimentazione e innova-	
	zione culturale, la ricerca e produzione di contenuti	
	estetici in particolare nell'ambito della pittura e	
	scultura del nostro tempo, dall'arte giovane alla va-	
	lorizzazione dei suoi maestri, dalle ricerche che han-	
	no mosso i loro passi nel XX secolo fino a quelle del	
	XXI secolo;	
	- la realizzazione di progetti di valorizzazione, ac-	
	cessibilità e fruizione del patrimonio della cultura	
	materiale e immateriale multidisciplinare in ambito	
	artistico e sociale, con particolare attenzione a	
	quelli locali e regionali, pubblici e privati, nonché	
	la conservazione ed esposizione del patrimonio d'arte	
	affidato a vario titolo, per esempio in gestione, co-	
	modato d'uso, donazione o per acquisizioni dirette,	

	allo scopo di offrire agli studiosi e al pubblico uno	
	sguardo sempre ampio e informato sulla contemporaneità	
	nazionale e internazionale in particolare nell'ambito	
	della pittura e scultura contemporanee;	
	- la realizzazione di infrastrutture e progetti di ri-	
	cerca, studio, formazione, informazione e comunicazio-	
	ne per la fruizione culturale e turistica dei terri-	
	tori italiani, anche con impiego del web e dei media,	
	pubblicazioni, collaborazione continuativa con enti e	
	centri di ricerca, università e istituzioni culturali	
	(musei, sovrintendenze, ecc.) a livello regionale, na-	
	zionale e internazionale; realizzazione di eventi pub-	
	blici, interventi espositivi, servizi di ricerca e do-	
	cumentazione, pubblicazioni, seminari, corsi di forma-	
	zione, presentazioni, premi, laboratori, borse di stu-	
	dio, residenze, con riguardo a tutte le espressioni	
	che, a diverso titolo, si riferiscono alle arti visive	
	contemporanee, in particolare alla pittura e alla	
	scultura;	
	- l'analisi, valutazione, progettazione, supporto tec-	
	nico, consulenza, cooperazione internazionale, in re-	
	lazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni,	
	piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile,	
	alla valorizzazione, accessibilità e fruizione del pa-	
	trimonio della cultura materiale e immateriale in am-	

	bito culturale e artistico, in proprio o in collabo-	
	razione con altri soggetti, privati o pubblici, con le	
	diverse modalità consentite dalle vigenti normative,	
	ivi comprese quelle del conto terzi.	
	Nel perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fon-	
	dazione potrà:	
	a) esercitare l'attività di gestione di strutture pub-	
	bliche e private, in Italia e all'estero, temporanee e	
	permanenti, museali ed espositive, centri culturali e	
	di formazione, biblioteche, archivi, fototeche e cine-	
	teche, e dei relativi servizi di accoglienza, informa-	
	zione e orientamento, biglietteria, controllo accessi	
	e guardaroba, realizzazione di audioguide e radiogui-	
	de, organizzazione di visite guidate e attività didat-	
	tica, gestione bookshop, produzione di merchandising,	
	realizzazione di siti web e di e-commerce, servizi di	
	marketing e comunicazione, attività di ufficio stampa,	
	creatività grafica;	
	b) promuovere studi, relativi alla storia e alla cri-	
	tica dell'arte contemporanea, nonché organizzare e ge-	
	stire attività di formazione attraverso corsi di pre-	
	parazione e corsi di studio e di perfezionamento in	
	particolare nel campo artistico-culturale, eventual-	
	mente mediante la costituzione di comitati o gruppi di	
	studio e/o ricerca inerenti alle materie o attività	

	sopra indicate;	
	c) organizzare, anche per conto terzi, attività cultu-	
	rali promozionali e iniziative specifiche, quali: ar-	
	chivi, rassegne, mostre, fiere nazionali e internazio-	
	nali, esposizioni, convegni, eventi sportivi, confe-	
	renze, congressi, aste, concorsi, premiazioni, borse	
	di studio, seminari, festival, tavole rotonde, dibat-	
	titi, lezioni, corsi didattici e di formazione, in	
	strutture pubbliche e private, in Italia e all'estero;	
	d) organizzare dibattiti culturali e convegni, pubbli-	
	care riviste o libri nel campo della cultura, dell'ar-	
	te, della letteratura e della critica nella materia	
	specificata, nonché contribuire a iniziative culturali	
	di alto livello, inerenti il campo dell'arte e della	
	cultura;	
	e) realizzare e pubblicare, anche in via multimediale,	
	archivi, libri, cataloghi di mostre, cataloghi genera-	
	li, riviste specialistiche e giornali non quotidiani,	
	bollettini, atti di convegni, di seminari e di studi e	
	ricerche; produrre video e contenuti destinati a emit-	
	tenti pubbliche o private, tematiche o generaliste	
	nonché a web tv, social media, siti Internet;	
	f) curare rapporti con musei ed enti, anche interna-	
	zionali per il perseguimento delle finalità della Fon-	
	dazione.	

	La Fondazione favorisce lo sviluppo della collettività	
	attraverso il coinvolgimento delle persone a progetti	
	culturali e artistici.	
	La Fondazione può promuovere e partecipare a iniziati-	
	ve idonee alla generazione di reddito e di occupazione	
	delle comunità locali appartenenti al territorio in	
	cui ha sede, che siano volte allo sviluppo e/o alla	
	tutela del patrimonio culturale.	
	La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi al-	
	tra attività culturale lecita e aderente o funzionale	
	agli scopi sociali, ivi compresa la prestazione di	
	servizi per enti che perseguano finalità che coincido-	
	no, anche parzialmente, con gli scopi della Fondazione	
	stessa.	
	La Fondazione può perseguire i propri scopi aderendo o	
	collaborando (anche stipulando convenzioni) in qual-	
	siasi forma, con fondazioni, associazioni, federazioni	
	nazionali, internazionali o soprannazionali, organismi	
	ed enti (anche società commerciali), sia pubblici che	
	privati, i cui statuti non siano in contrasto con il	
	presente statuto. Inoltre, per agevolare il perseguì-	
	mento delle proprie finalità, la Fondazione può favo-	
	rire la costituzione di consorzi promozionali operati-	
	vi e di servizi.	
	4.2 La Fondazione potrà, esclusivamente per la realiz-	

	zazione delle finalità civiche e di utilità sociale	
	perseguite dall'ente medesimo, esercitare attività se-	
	condarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale sopra indicate all'art. 3 del presente statu-	
	to, nel rispetto dei criteri e dei limiti prescritti	
	ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo setto-	
	re (d.lgs. 117/2017).	
	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali	
	ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa	
	al Consiglio di Amministrazione.	
	4.3 La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività di	
	raccolta fondi al fine di finanziare le attività di	
	interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in	
	forma organizzata e continuativa e mediante sollecita-	
	zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazio-	
	ne di beni o servizi di modico valore, impiegando ri-	
	sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipen-	
	denti, nel rispetto dei principi di verità, trasparen-	
	za e correttezza nei rapporti con il pubblico, e in	
	conformità al disposto legislativo.	
	Inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fon-	
	dazione potrà, tra l'altro:	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per	
	il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,	
	senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finan-	

	ziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la loca-	
	zione, l'assunzione in concessione o comodato o l'ac-	
	quisto, in proprietà o in diritto di superficie, di	
	immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi gene-	
	re anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti	
	pubblici o privati, che siano considerate opportune e	
	utili per il raggiungimento degli scopi della Fonda-	
	zione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia propieta-	
	ria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;	
	- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento	
	a terzi di parte delle attività nonché di studi speci-	
	fici e consulenze;	
	- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,	
	pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, di-	
	rettamente o indirettamente, al perseguimento di scopi	
	analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fonda-	
	zione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere an-	
	che alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,	
	incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi	
	atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi	
	idonei a favorire un organico contatto tra la Fonda-	
	zione, gli operatori dei settori di attività della	
	Fondazione e il pubblico;	

	- erogare premi e borse di studio;	
	- svolgere attività di formazione, corsi e seminari	
	attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori	
	d'interesse della Fondazione;	
	- svolgere, in via accessoria o strumentale al perse-	
	guimento dei fini istituzionali, attività di commer-	
	cializzazione, anche con riferimento al settore	
	dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della	
	diffusione a mezzo world wide web;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di sup-	
	porto al perseguimento delle finalità istituzionali.	
	4.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie at-	
	tività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art.	
	17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'at-	
	tività in modo non occasionale saranno iscritti in un	
	apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Am-	
	ministrazione. La qualità di volontario è incompatibi-	
	le con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordi-	
	nato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge	
	la propria attività volontaria. La Fondazione provve-	
	derà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 5	
	Patrimonio e Fondo di Dotazione	

	5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai	
	fondatori espressamente destinate ad incrementare il	
	patrimonio della Fondazione;	
	b) dal fondo di dotazione vincolato iniziale, quale	
	risulta dall'atto costitutivo;	
	c) dalle pubbliche e private elargizioni e/o contribu-	
	zioni con destinazione espressa e/o deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione ad incremento del patri-	
	monio;	
	d) da ogni altro bene di qualsiasi natura che pervenga	
	alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressa-	
	mente destinato ad incremento del Patrimonio;	
	e) dagli utili e/o avanzi di gestione non utilizzati e	
	non trasferiti ai successivi esercizi;	
	f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali utili	
	e/o avanzi di gestione.	
	Articolo 6	
	Fondo di Gestione	
	6.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:	
	a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione	
	del patrimonio;	
	b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e	
	privati versati alla Fondazione per il raggiungimento	
	del suo scopo, ove non destinati ad incremento del pa-	

	trimonio;	
	c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti	
	parte del patrimonio, destinate a finalità diverse	
	dall'incremento del patrimonio per delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	d) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle atti-	
	vità di interesse generale e dalle attività diverse;	
	e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non	
	destinati a Patrimonio;	
	f) l'attività di raccolta fondi anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione	
	al pubblico.	
	Articolo 7	
	Organi	
	7.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente e il Vice Presidente;	
	c) il Segretario generale;	
	d) il Comitato Scientifico;	
	e) l'Organo di Controllo;	
	f) eventuale Organo di Revisione.	
	Articolo 8	
	Consiglio di Amministrazione	
	8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio")	

	composto da un minimo di tre a un massimo di sette	
	membri, incluso il Presidente.	
	8.2 I membri del Consiglio sono nominati in maggioran-	
	za dal fondatore sig. Menon Antonio e in caso di sua	
	inattività, dal legale rappresentante della società	
	L.A. MEN-ON s.a.s di Menon Luca & c., con sede in Bas-	
	sano del Grappa (VI), Via G.B. Verci n. 40, codice fi-	
	scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese	
	di Vicenza 04184770248, e che ne determina anche il	
	numero,	
	e per la restante parte, dal legale rappresentante	
	della società L.A.M. società semplice, con sede in	
	Bassano del Grappa (VI), via G.B. Verci n. 40, codice	
	fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-	
	prese di Vicenza 91049500241.	
	Ogni membro ha diritto ad un voto.	
	8.3 I membri del Consiglio durano in carica per tre e-	
	sercizi, e scadono con la riunione convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio consuntivo relativo al terzo	
	esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del	
	Consiglio sono rieleggibili.	
	8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nomina-	
	to, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilita-	
	to, chi non può rivestire cariche sociali o chi è sta-	
	to condannato ad una pena che comporta l'interdizione,	

	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.	
	8.5 Il Consigliere, che ingiustificatamente non si	
	presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade	
	comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai	
	lavori del Consiglio.	
	8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impe-	
	dimento o decesso di un consigliere, viene nominato il	
	nuovo consigliere secondo il criterio di nomina di cui	
	al precedente 8.2. Il nuovo consigliere resterà in ca-	
	rica fino alla scadenza del mandato prevista per gli	
	altri membri del Consiglio.	
	Articolo 9	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	9.1 Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordi-	
	naria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventual-	
	mente previsto in altre disposizioni del presente sta-	
	tuto:	
	a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fonda-	
	zione, individuando i progetti da attuare;	
	b) redige la relazione annuale sull'attività, ne pre-	
	dispone e ne esegue i programmi;	
	c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo	
	e, ove previsto, quello preventivo;	

	d) procede, quando necessario, agli adempimenti di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;	
	e) delibera lo svolgimento di attività diverse da	
	quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del	
	D.Lgs. 117/2017;	
	f) definisce la struttura operativa della Fondazione;	
	g) delibera in tema di incarichi professionali;	
	h) delibera in materia di assunzioni e licenziamenti	
	del personale dipendente;	
	i) delibera in tema di contratti di qualsiasi natura;	
	j) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico	
	o collegiale, formato da tre membri, e ne nomina i	
	componenti e l'eventuale Presidente e delibera sul suo	
	rinnovo;	
	k) procede alla scelta e nomina, ove ritenuto necessa-	
	rio, l'Organo di Revisione;	
	l) nomina il Segretario generale della Fondazione de-	
	terminandone compiti, qualifica, durata e natura	
	dell'incarico;	
	m) fermo quanto previsto al successivo articolo 11.1,	
	nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il	
	Presidente;	
	n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta	
	il Vice Presidente;	
	o) nomina i componenti del Comitato Scientifico;	

	p) delibera sulle casistiche di cui all'art. 8.4 e	
	8.5, previo parere del Presidente;	
	q) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei	
	lasciti testamentari;	
	r) amministra il patrimonio della Fondazione, che	
	dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire	
	il massimo rendimento possibile compatibilmente con la	
	conservazione del valore reale dello stesso nel lungo	
	periodo;	
	s) decide la destinazione degli utili e/o avanzi di	
	gestione ad incremento del patrimonio ai sensi	
	dell'articolo 5 del presente statuto;	
	t) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone	
	alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi	
	e a sensi di legge;	
	u) delibera la costituzione e la partecipazione a fon-	
	dazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, so-	
	cietà, e, in generale, enti privati o pubblici sia in	
	Italia che all'estero;	
	v) delibera in merito allo scioglimento della Fonda-	
	zione e alla devoluzione del patrimonio nel rispetto	
	dei modi e termini di legge;	
	w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adu-	
	nanze e deliberazioni;	
	z) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e	

	straordinaria della Fondazione.	
	9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad	
	uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato ese-	
	cutivo composto da due o più dei suoi membri; può no-	
	minare procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti, il tutto nei limiti individuati con propria de-	
	liberazione assunta e depositata nelle forme di legge;	
	può avvalersi di consulenti.	
	Articolo 10	
	Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	10.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede della	
	Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'este-	
	ro.	
	10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Pre-	
	sidente, di propria iniziativa o quando gli venga fat-	
	ta richiesta motivata da almeno un terzo dei consi-	
	glieri, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio	
	di posta elettronica certificata o semplice, a condi-	
	zione che venga garantita in ogni caso la prova	
	dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima	
	della data della riunione o, in caso di urgenza, alme-	
	no due giorni prima.	
	10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazio-	

	ne formale, quando intervengono, anche per teleconfe-	
	renza, tutti i consiglieri in carica ed i membri del-	
	l'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del	
	consenso via fax o mail degli aventi diritto impossi-	
	bilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere	
	stati preventivamente informati della riunione ed i	
	partecipanti siano sufficientemente informati sugli	
	argomenti da trattare.	
	10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera valida-	
	mente quando siano presenti la maggioranza dei suoi	
	componenti in carica; le delibere sono adottate a mag-	
	gioranza assoluta di voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale quello del Presiden-	
	te della riunione.	
	10.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal	
	Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice	
	Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ulti-	
	mo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario della riunione.	
	Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte	
	dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua as-	
	senza o mancata nomina, e comunque nei casi nei quali	
	il Presidente lo ritenga opportuno, da persona desi-	
	gnata dal Consiglio stesso.	

	10.6 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere an-	
	che mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento. In partico-	
	lare, è necessario che:	
	a. sia consentito al Presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione og-	
	getto di verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 11	
	Presidente - Vice Presidente	
	11.1 Il sig. Menon Antonio è Presidente, salvo, l'ap-	
	plicazione dell'art. 9.1. lett. m) nel caso di suo im-	
	pedimento. Il Presidente ha la legale rappresentanza	
	della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del	
	Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita i	
	poteri che il Consiglio gli delega in via generale o	
	di volta in volta.	

	11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti	
	di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva	
	la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.	
	11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure	
	speciali per singoli atti e di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del	
	Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al	
	Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli	
	spetta la legale rappresentanza della Fondazione.	
	Articolo 12	
	Segretario generale	
	12.1 Il Segretario generale, se nominato, sovrintende	
	all'attività amministrativa e finanziaria della Fonda-	
	zione. A tal fine compie ogni atto necessario e conse-	
	guente riferendo al Consiglio, cui compete il coordi-	
	namento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività	
	gestorie.	
	12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ge-	
	nerale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di	
	specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal	
	Consiglio, o in generale ogni potere connesso all'im-	
	plementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla	
	buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio	

	volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.	
	12.3 Il Segretario generale, ove nominato, redige e	
	sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la cor-	
	rispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni	
	del Consiglio.	
	Articolo 13	
	Comitato Scientifico	
	13.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della	
	Fondazione ed è composto da un numero variabile di	
	membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministra-	
	zione tra le persone fisiche e giuridiche, enti e i-	
	stituzioni italiane e straniere particolarmente quali-	
	ificate, di riconosciuto prestigio e specchiata profes-	
	sionalità nelle materie di interesse della Fondazione.	
	13.2 Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione	
	con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario	
	Generale della Fondazione, una funzione tecni-	
	co-consultiva in merito al programma annuale delle i-	
	niziative e a ogni altra questione per la quale il	
	Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente	
	il parere per definire gli aspetti culturali delle	
	singole manifestazioni di rilevante importanza.	
	13.3 I membri del Comitato Scientifico durano in cari-	
	ca tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessa-	

		re per dimissioni, incompatibilità o revoca.	
	13.4	Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.	
		Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.	
		Articolo 14	
		Organo di Controllo	
	14.1	L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, formato da tre membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio.	
	14.2	I membri dell'Organo di Controllo sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ovvero tra iscritti negli albi professionali ai sensi dell'art. 2397 del Codice Civile.	
	14.3	I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	14.4	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'asset-	

	to organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida ministeriali. Il bilancio so-	
	ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono va-	
	lidamente costituite quando è presente la maggioranza	
	dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a	
	maggioranza dei presenti.	
	14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, posso-	
	no chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	14.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applli-	
	cano per quanto compatibili le disposizioni dell'arti-	
	colo 10 del presente statuto. L'Organo di Controllo	
	cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunan-	
	ze e delle deliberazioni.	
	Articolo 15	

	Organo di Revisione	
	15.1 La revisione legale dei conti, quando obbligato-	
	ria o quando comunque deliberata, è attribuita ad un	
	revisore legale dei conti o ad una società di revisio-	
	ne iscritta nell'apposito registro o all'Organo di	
	Controllo purchè lo stesso abbia la composizione ri-	
	chiesta, al fine, dalla legge.	
	La competenza alla nomina e alla scelta spetta al Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Articolo 16	
	Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di	
	gestione	
	16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha ini-	
	zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio economico di pre-	
	visione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giu-	
	gno approva e deposita il bilancio di esercizio o il	
	rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 13 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse nella	
	relazione di missione o in calce al rendiconto o nella	
	nota integrativa.	

	16.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14	
	del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, pro-	
	cedere agli adempimenti ivi previsti.	
	16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indi-	
	retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali anche ai sensi dell'art. 8 comma	
	3 del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 17	
	Scioglimento	
	17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli	
	Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estin-	
	zione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne nomina uno o più liquidatori.	
	17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa,	
	tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita	
	la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale	
	del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del	

[illegible]